

---

**DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 10  
DEL 19/05/2021**

---

**IL PRESIDENTE**

**VISTO**

- l'art. 12 comma 4 dello Statuto dell'Unione regionale delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna, che dispone che il Presidente in caso di urgenza esercita le competenze della Giunta;

**CONSIDERATO CHE**

- In data 19/05/2021 è intervenuto un Accordo di collaborazione istituzionale, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, tra la Camera di commercio di Modena e Unioncamere Emilia-Romagna, sottoscritto dallo scrivente e dal Presidente della Camera di Modena, Ing. Giuseppe Molinari, in virtù del quale l'Avv. Stefano Bellei, Segretario Generale della Camera di commercio di Modena, a far tempo dal 01/05/2021 e fino al 30/04/2022 collaborerà ed opererà a favore di Unioncamere Emilia-Romagna per due giorni alla settimana, mentre il rimanente tempo di lavoro continuerà ad essere svolto presso e a favore della Camera di commercio di Modena;
- Per il periodo dell'utilizzazione temporanea e parziale dell'Avv. Stefano Bellei, Unioncamere Emilia-Romagna corrisponderà alla Camera di commercio di Modena un rimborso forfettario in ragione di anno pari a euro 45.000,00 (quarantacinquemila), oltre a euro 5.000,00 (cinquemila) per spese di trasferta. Nel caso di recesso tale importo verrà commisurato all'effettiva durata della collaborazione;
- Il pagamento sarà subordinato alla presentazione agli uffici di Unioncamere Emilia-Romagna di una nota di addebito trimestrale, tenendo conto che le attività di cui all'Accordo di collaborazione istituzionale non sono soggette ad IVA, in quanto riferite ai soli costi reali sostenuti dalla Camera di commercio di Modena e rimborsati da Unioncamere Emilia-Romagna, che non integrano gli estremi di attività imprenditoriale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972;
- tutto ciò considerato

**DISPONE**

- di procedere alla ratifica dell'Accordo di collaborazione istituzionale tra la Camera di commercio di Modena e Unioncamere Emilia-Romagna, sottoscritto in data 19/05/2021.

Il Presidente  
Dott. Alberto Zambianchi





CAMERA DI COMMERCIO  
MODENA



UNIONCAMERE

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE TRA LA CCIAA DI MODENA ED UNIONCAMERE  
EMILIA-ROMAGNA  
(EX ART. 15 L. 241/1990)**

**TRA**

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena, con sede in Modena, Via Ganaceto, 134, c.f. e P.IVA 00675070361, rappresentata dall'Ing. Giuseppe Molinari nato a Modena il 5.8.1962, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del predetto ente, che rappresenta in qualità di Presidente, per l'attuazione di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta n. 70 del 29.4.2021

**E**

l'Unione Regionale delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna (Unioncamere dell'Emilia-Romagna), c.f. 80062830379, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro 62, rappresentata dal Presidente Alberto Zambianchi, nato a Forlì il 18/08/1951, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del suddetto ente, che rappresenta in qualità di Presidente, per l'attuazione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta n.36 del 29/04/2021

**PREMESSO**

- che Unioncamere dell'Emilia-Romagna svolge, tra le altre:

- a) attività di rappresentanza, cura e coordinamento delle attività delle Camere di commercio associate per favorire lo sviluppo dell'economia regionale, la sua internazionalizzazione e la competitività del sistema delle imprese;
- b) attività di promozione e coordinamento dell'utilizzo dei programmi e dei fondi comunitari anche da parte delle Camere associate, operando come referente e titolare degli interventi;
- c) funzioni attribuite da parte dell'Unione Europea, dallo Stato e, sulla base di apposite convenzioni o protocolli d'intesa, specifiche attività da parte della Regione Emilia-Romagna;

- che la Camera di commercio di Modena, in forza delle competenze attribuite agli enti camerali dalla L. n. 580/93 e s.m.i e di quanto stabilito dal proprio Statuto, svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza nonché di promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, promuovendo altresì l'innovazione ed il trasferimento tecnologico delle imprese;

- che, con determinazione nazionale n. 7 del 21 ottobre 2010, l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), richiamando anche la giurisprudenza formatasi sul punto, ha affermato che la legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo di collaborazione istituzionale è assicurata dalla previsione contenuta nel primo comma dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui: "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in

collaborazione di attività di interesse comune";

- che Unioncamere Emilia-Romagna, nelle more dell'avvio e del completamento della procedura di selezione del Segretario Generale, ha chiesto alla Camera di commercio di Modena di potersi avvalere della collaborazione dell'Avv. Stefano Bellei quale Segretario Generale ad interim per una durata massima di un anno a far data dal 1.5.2021;
- che la Camera di commercio di Modena, con deliberazione di Giunta n. 70 del 29.4.2021, si è resa disponibile a concedere ad Unioncamere Emilia-Romagna di avvalersi della collaborazione dell'Avv. Stefano Bellei in tale veste per detto lasso temporale;
- che l'esigenza di tale collaborazione risulta attuale anche alla luce dell'entrata in vigore a fine 2016 del d.lgs. n. 219/2016 di riforma del sistema camerale, che per quanto riguarda le Unioni regionali prevede che le "camere di commercio possono associarsi in unioni regionali costituite ai sensi del codice civile nelle circoscrizioni regionali in cui sono presenti almeno tre camere di commercio" e che "La costituzione ed il mantenimento di Unioni regionali in ogni caso è consentita sulla base di una relazione programmatica, da trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, che dimostri l'economicità della struttura e gli effetti di risparmio rispetto alle altre possibili soluzioni di svolgimento delle relative attività..... In assenza di Unioni regionali ed in presenza di più camere le funzioni di rappresentanza nei confronti della regione e gli altri compiti attribuiti alle Unioni regionali, sono svolte dalla camera di commercio del comune capoluogo di regione.";

Tutto ciò premesso, le parti stipulano quanto segue:

#### **Art. 1**

##### **Oggetto e finalità**

Il presente accordo ha per oggetto l'utilizzazione temporanea, ovvero per un periodo limitato di tempo, e a tempo parziale, cioè per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, da parte di Unioncamere Emilia-Romagna del Segretario Generale della Camera di Commercio di Modena, Avv. Stefano Bellei.

Il rapporto di lavoro dell'Avv. Stefano Bellei continua ad essere gestito dalla Camera di Commercio di Modena, in quanto Ente con il quale intercorre il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

#### **Art. 2**

##### **Durata e tipologia dell'incarico**

L'Avv. Stefano Bellei collaborerà ed opererà a favore di Unioncamere Emilia-Romagna a partire dal 1.5.2021 e sino al 30.4.2022, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, individuata in due giorni alla settimana, indicativamente ma non necessariamente il lunedì ed il venerdì; il rimanente tempo di lavoro d'obbligo continuerà ad essere svolto presso e a favore della Camera di commercio di Modena. Per la disciplina dell'orario di lavoro l'Avv. Bellei continuerà ad osservare le norme contenute nei vigenti CCNL dell'Area II della Dirigenza del pubblico impiego.

L'Avv. Stefano Bellei potrà assicurare la propria prestazione lavorativa anche indipendentemente dalla presenza fisica in sede, grazie all'ampio utilizzo di strumenti informatici e telematici in uso presso entrambi gli Enti, che consentono la condivisione dei documenti nonché la partecipazione alle riunioni in audio e videoconferenza.

Ciascuno dei due Enti convenzionati può recedere in qualsiasi momento dalla convenzione e il recesso avrà decorrenza dal 5° giorno successivo alla comunicazione del recesso.

È anche ammessa rinuncia da parte dell'interessato, con onere di preavviso di almeno 5 giorni.

### **Art. 3**

#### **Ferie, permessi e modalità operative**

La Camera di commercio di Modena assicurerà all'Avv. Stefano Bellei la fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti spettanti, previsti dalle vigenti norme contrattuali dell'Area II della Dirigenza del pubblico impiego.

All'Avv. Stefano Bellei saranno riconosciuti e rimborsati dalla Camera di commercio di Modena:

- buoni pasto, applicando la normativa vigente in materia e a regolamentazione interna prevista dall'Ente camerale;
- le spese di missione sostenute nell'espletamento delle attività istituzionali ed operative dell'Ente in misura integrale.

### **Art. 4**

#### **Trattamento economico**

Per il periodo dell'utilizzazione temporanea e parziale, Unioncamere Emilia-Romagna corrisponderà alla Camera di commercio di Modena un rimborso forfettario in ragione di anno pari a euro 45.000,00 = (quarantacinquemila) oltre a euro 5.000,00= (cinquemila) per spese di trasferta. Nel caso di recesso tale importo verrà commisurato all'effettiva durata della collaborazione.

Il pagamento sarà subordinato alla presentazione agli uffici di Unioncamere Emilia-Romagna di una nota di addebito trimestrale, tenendo conto che le attività di cui al presente accordo di collaborazione istituzionale non sono soggette ad IVA, in quanto riferite ai soli costi reali sostenuti dalla Camera di commercio di Modena e rimborsati da Unioncamere Emilia-Romagna, che non integrano gli estremi di attività imprenditoriale, ai sensi dell'art.4 del DPR n. 633/72.

### **Art. 5**

#### **Tutela dei dati personali**

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. 196/03 Unioncamere Emilia-Romagna informa la Camera di commercio di Modena e l'Avv. Stefano Bellei che i loro dati personali, oltre ad essere trattati da Unioncamere Emilia-Romagna, verranno comunicati anche a parti terze, intendendo con ciò tutti quegli enti, istituzioni, aziende, consulenti *et similia* che sono strumentali all'attività di Unioncamere Emilia-Romagna ed alla sua perpetuazione o che sono titolati, per leggi e/o regolamenti, alla necessaria conoscenza e/o gestione dei medesimi. Con la sottoscrizione del presente contratto, la Camera di commercio di Modena e l'Avv. Stefano Bellei esprimono il proprio consenso alla comunicazione dei dati personali ai soggetti sopra indicati o ad essi comunque equiparati, dichiarandosi consapevole che il titolare del trattamento dei dati è alla data di sottoscrizione del presente accordo, Unioncamere Emilia-Romagna.

### **Art. 6**

#### **Registrazione**

Il presente accordo è soggetto ad imposta di registro solamente in caso d'uso, in quanto trattasi di meri rimborsi di costi già sostenuti direttamente dalla Camera di commercio di Modena.

### **Art. 7 Effetti**

Gli effetti del presente atto decorrono dal 1.5.2021.

### Art. 8 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nella presente convenzione, le parti rinviando alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

Il presente accordo è sottoscritto dalle parti, come sopra costituite, in rappresentanza delle rispettive Amministrazioni e dall'Avv. Stefano Bellei per accettazione di tutte le clausole ivi contenute.

Modena-Bologna, 19/5/2021

Per Camera di Commercio di Modena

Il Presidente

Ing. Giuseppe Molinari

*(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005,  
n.82 - art. 20, comma 1 bis)*

Firmato digitalmente da:

MOLINARI GIUSEPPE

Firmato il 19/05/2021 12:02

Seriale Certificato: 9378571

Valido dal 03/09/2018 al 03/09/2021

InfoCert Firma Qualificata 2



Per Unioncamere Emilia-Romagna

Il Presidente

dott. Alberto Zambianchi

*(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005,  
n. 82 - art. 20, comma 1 bis)*

Firmato digitalmente da:

ZMBLRT51M18D704Y/7420040600003704.Px8sJIKB9jZBtF  
FBt+8Q6ok/ODo=

Firmato il 19/05/2021 12:10

Seriale Certificato: 1536805

Valido dal 11/06/2019 al 11/06/2022

InfoCert Servizi di Certificazione 2



Per presa visione e accettazione

Il Segretario Generale

avv. Stefano Bellei

*(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005,  
n. 82 - art. 20, comma 1 bis)*

Firmato digitalmente da:

BELLEI STEFANO

Firmato il 19/05/2021 12:17

Seriale Certificato: 61438

Valido dal 08/01/2021 al 08/01/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

